



# COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040

PROVINCIA DI PAVIA

C.F. 84000470181

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Reg. Delib.

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2015.**

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 21.40, nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta pubblica, in sessione ORDINARIA in prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Fasani Paolo	X	
2	Santoro Osvaldo Domenico	X	
3	Volpin Olga	X	
4	Romanini Davide	X	
5	Rovati Andrea Enrico	X	
6	Quintiero Francesco	X	
7	Borrè Valeria	X	
8	Bergonzi Gabriele	X	
9	Araldi Mario		X
10	Maggi Massimo	X	
11	Compostini Diego Giuseppe Maria	X	
	Totale n.	10	1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. ra Vercesi Dr.ssa Elena

Il Signor Fasani rag. Paolo, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2015.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 13.05.2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 30.07.2015;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
  - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**DATO ATTO** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 16.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano Finanziario nonché delle Tariffe TARI per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, e della proposta della Giunta Comunale di approvare per l'anno 2015 le tariffe come da allegato A);

**RITENUTO** di stabilire le seguenti scadenze di pagamento TARI per l'anno 2015:

TARI	Prima rata	31/12/2015
	Seconda rata	28/02/2016
	Terza rata	30/04/2016

**VISTO** il Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.06.2015;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espressi dal Responsabile della Struttura n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti n. 10

Votanti n. 8

Astenuti n. 2 (Consiglieri Comunali Sigg. Compostini Diego Giuseppe Maria e Maggi Massimo)

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

#### DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da allegato A);
2. Di rinviare per le riduzioni e le esenzioni de tributo alle norme regolamentari vigenti;
3. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. TRE rate:

TARI	Prima rata	31/12/2015
	Seconda rata	28/02/2016
	Terza rata	30/04/2016

4. Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza dell'ultima rata, fissata al mese di aprile 2016;
5. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e s.m.i.;
7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. Di dare mandato al Responsabile del Tributo di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Federalismo Fiscale, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente;

**SUCCESSIVAMENTE**, con la seguente separata votazione:

Presenti n. 10  
Votanti n. 10  
Astenuti n. 0  
Voti favorevoli n. 10  
Voti contrari n. 0

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

# **COMUNE DI CAMPOSPINOSO**

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2015 avente ad oggetto:  
"Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2015."

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, li 27.07.2015

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1  
F.to Lanati rag. Elisabetta

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, li 27.07.2015

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1  
F.to Lanati rag. Elisabetta

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl  Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa  <i>fissa</i>	Tariffa  <i>variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	14.296,00	1,26	105,00	1,50	0,271602	66,853716
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	19.011,00	1,47	124,00	2,70	0,316869	120,336688
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	17.611,00	1,51	99,00	3,22	0,325491	143,512643
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	9.410,00	1,39	51,00	3,60	0,299624	160,448918
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.077,00	1,36	9,00	3,96	0,293158	176,493810
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	853,00	1,30	5,00	4,10	0,280224	182,733490
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE PER OCCUPAZ. STAGION	270,00	1,00	1,00	1,20	0,217281	53,482972
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE PER OCCUPAZ. STAGION	2.054,00	1,17	13,00	2,16	0,253495	96,269351
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE PER OCCUPAZ. STAGION	120,00	1,20	1,00	2,57	0,260393	114,810115
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE PER OCCUPAZ. STAGION	247,00	1,11	1,00	2,88	0,239699	128,359134

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	485,00	0,76	6,30	0,281500	0,692343
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	765,00	0,63	5,20	0,233349	0,571458
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6.431,00	0,54	4,44	0,200013	0,487937
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	5.300,00	3,10	25,38	1,148227	2,789157
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.918,00	1,13	9,30	0,418547	1,022031
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.604,00	1,11	9,12	0,411139	1,002250
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	120,00	1,52	12,45	0,563001	1,368203
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.175,00	1,14	9,35	0,422251	1,027526
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	437,00	1,16	9,48	0,429659	1,041812
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.235,00	0,91	7,50	0,337060	0,824219
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	13.129,00	1,04	8,47	0,385211	0,930818
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	423,00	3,63	29,75	1,344536	3,269402
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	358,00	3,28	26,84	1,214898	2,949605
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.048,00	2,38	19,55	0,881542	2,148464
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	144,00	2,61	12,95	0,966733	1,423151
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	732,00	4,55	37,29	1,685301	4,098017



Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Fasani rag. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Elena Vercesi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Li, **31 LUG. 2015**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Magrotti Luigi

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Elena Vercesi

*Elena Vercesi*  
Campospinoso, li



**31 LUG. 2015**

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ :

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Campospinoso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE